



COMUNE DI CHIARANO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Straordinaria

OGGETTO:	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES.(Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 199/2025, D.L. 38/2026 e D.L. 63/2026 convertito in Legge 113/2026).
----------	---

L’Anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio alle ore 19:30 nell’auditorium presso la Scuola Media, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Stefano DE PIERI	Sindaco	Presente
Dina MONTI	Consigliere	Presente
Fernando ZAUPA	Consigliere	Presente
Federica FAMA'	Consigliere	Presente
Fabiana LOT	Consigliere	Presente
Daniele SEGATTO	Consigliere	Presente
Nicola VENDRAMINI	Consigliere	Presente
Michela BUSO	Consigliere	Presente
Massimo SCOLARO	Consigliere	Presente
Marco VESCOVI	Consigliere	Presente
Fulvio ZANCHETTIN	Consigliere	Presente
Eris ANZANELLO	Consigliere	Assente Giustificato
Cristian BERTAPELLE	Consigliere	Assente Giustificato

PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste alla seduta il Segretario del Comune, D'Este Giulia.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Monti Dina, Lot Fabiana e Zanchettin Fulvio.
Il Sig. nella sua qualità di constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267)

Si attesta che in data di firma, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Sindaco illustra la proposta agli atti del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- il D.L. 30 aprile 2026, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha prorogato al 31.7.2026 la definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche;
- a decorrere dal 28 febbraio 2027 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute, le rate e le scadenze;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo rate previsto dal vigente Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ed in conformità dell'art. 1 comma 796 della Legge n. 160/2019, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2027 e delle successive alla fine di ciascun mese; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso previsto ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ovvero il tasso legale) con decorrenza dal 31.3.2027.

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale;”*
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 21.7.2026 ad oggetto: “Adesione alla definizione agevolata dei tributi locali "Rottamazione Quinquies" e relativo Regolamento. Atto di indirizzo”;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 301.327,09;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* potrebbe pertanto avere degli effetti finanziari positivi, in quanto la parziale riscossione prevista darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies* e dal D.L. 30 aprile 2026, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area amministrativa proponente il presente provvedimento;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» che ha disposto l'aggiornamento del D.P.R. 62/2013;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n.7300 del 24/07/2026, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Vescovi e Zanchettin) espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,

D E L I B E R A

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,e D.L. 63/2026 l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqies*.
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Sindaco ringrazia per la partecipazione.
Il Consiglio termina alle ore 19.50.

Deliberazione n° 26 del 28/07/2026

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES.**(Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 199/2025, D.L. 38/2026 e D.L. 63/2026 convertito in Legge 113/2026).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dichiara che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE